



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
sezione per le controversie di lavoro

DECRETO ex art. 28 L. 20.5.1970, n. 300

Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim,

a scioglimento della riserva che precede,

OSSERVA

le domande proposte dall'organizzazione sindacale ricorrente

L'organizzazione sindacale ricorrente SINDACATO DEI GIORNALISTI DEL TRENTO – ALTO ADIGE (SGTAA) propone domanda di repressione di una condotta assertamente antisindacale imputata alla società resistente S.I.E – SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI s.p.a. e consistente:

- 1) nella violazione dell'art. 34 co.2 lett. d) ed e) e co.3 CNLG - contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, nella parte in cui obbliga l'editore e il direttore a richiedere, almeno 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare, al comitato di redazione i pareri preventivi e la formulazione di proposte sulle materie di cui ai punti d) (tra cui *“la fissazione degli organici redazionali e i criteri della loro realizzazione. con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 (situazione occupazionale)”*) ed e) (*“nuovi programmi, iniziative di ristrutturazione aziendale, trasferimenti di impianti, ed ogni attività che investa la struttura dell'azienda e che, comunque, possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti”*),
- 2) nella violazione dell'art. 4 CNLG nella parte in cui obbliga l'editore, in caso di cessazione di attività di una testata, di richiedere un incontro al comitato di redazione *“al fine di verificare la possibilità di riassorbimento dei giornalisti e dei praticanti in altre*

testate della stessa azienda o dello stesso gruppo editoriale o di testate di società controllate” e nella parte in cui consente solo “*successivamente a tale verifica*” il ricorso all’applicazione “*della legge speciale di settore 5 agosto 1981 n. 416*”, che prevede la possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali, tra cui la cassa integrazione;

- 3) nella violazione dell’art. 34 e dell’art. 4 CNLG nella parte in cui obbligano l’editore ed il direttore a fornire comunicazioni veritiere e complete al comitato di redazione e al sindacato

le ragioni della decisione

a 1)

Emerge *per tabulas* che la società S.I.E. s.p.a. ha comunicato al comitato di redazione del quotidiano “Trentino”, con note di data 15 giugno 2020 (doc. 7 e 8 fasc.ric.), la “*cessazione delle pubblicazioni del quotidiano "Trentino" a far data da sabato 16 gennaio 2021*”.

L’art. 34 co.3 CNLG cit. precisa: “*Affinché il comitato di redazione possa esprimere i pareri preventivi e formulare le proposte sulle materie di cui ai punti d) ed e) il direttore e l’editore, fatte salve le situazioni di comprovata urgenza, devono fornire la necessaria informativa almeno 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare*”.

Appare evidente che la società S.I.E. s.p.a., comunicando la cessazione delle pubblicazione del quotidiano “Trentino” solo il giorno immediatamente precedente la sua concreta attuazione, non ha consentito al comitato di redazione di esprimere pareri e di formulare proposte in via preventiva nel merito ai sensi dell’art. 34 co.2, lett. d) ed e) CNLG.

Peraltro nella comunicazione, di cui alla nota del 15.2.2020, non è allegata alcuna situazione d’urgenza, tanto meno comprovata. In proposito appare condivisibile l’assunto di parte ricorrente secondo cui “*una decisione così grave (la cessazione di una testata storica come Il Trentino)*” non può essere “*stata adottata in poche ore*”; inoltre è corretto il rilievo, sempre di parte ricorrente, che nella nota *sub* doc. 8 la cessazione dell’attività della testata viene imputata agli andamenti economici negativi degli anni 2019 e 2020 e alla previsione per l’anno 2021.

Tuttavia la società resistente sostiene che i pareri e le proposte preventive di cui all’art. 34 co.2, lett. d) ed e) CNLG non si riferiscono all’ipotesi della cessazione di attività della

testata, la quale troverebbe la sua disciplina esclusivamente nell'art. 4 CNLG (*“In caso di cessazione di attività di una testata, l'editore ed il comitato di redazione, assistiti dalla FIEG e dalla FNSI, si incontreranno al fine di verificare la possibilità di riassorbimento dei giornalisti e dei praticanti in altre testate della stessa azienda o dello stesso gruppo editoriale o di testate di società controllate. Successivamente a tale verifica si farà ricorso all'applicazione della legge speciale di settore 5 agosto 1981 n. 416”*)

L'assunto non può essere condiviso.

L'art. 34 co. 2 lett. d) ed e) e l'art. 4 CNLG impongono alla società datrice obblighi di natura diversa: quelli previsti dalla prima norma presentano un carattere preventivo ossia vanno adempiuti prima che la decisione imprenditoriale sia adottata, quello prescritto dalla seconda norma ha un carattere successivo ossia deve essere assolto successivamente all'avvenuta cessazione dell'attività della testata.

Inoltre la cessazione di attività di una testata costituisce certamente un' *“attività che invest[e] la struttura dell'azienda e che, comunque, [può] recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti”*, attività che, ai sensi dell'art. 34 co.2 lett. e) CNLG, deve costituire oggetto di preventiva informazione volta a consentire al comitato di redazione di esprimere pareri e formulare proposte.

Infine, se tale informazione preventiva deve riguardare anche la *“fissazione degli organici redazionali”* e i *“licenziamenti” per giustificato motivo oggettivo*, a fortiori non potrà non concernere anche un evento, quale la cessazione di attività di una testata, che azzeri gli organici redazionali e che costituisce, almeno astrattamente (ma non solo, come emerge dal tenore della comunicazione dell'amministratore delegato della società resistente sub doc. 4 fasc. conv.), un tipico presupposto giustificativo dei licenziamenti per ragioni produttive.

In ordine alla portata offensiva, rispetto all'attività sindacale, esercitata dalla condotta omissiva, di cui la società resistente si è resa responsabile, appare condivisibile l'assunto di parte ricorrente (pag. 9), secondo cui: *“Ricevere la comunicazione dell'Azienda “a cose fatte”, come nella fattispecie, svuota la rappresentanza sindacale aziendale di ogni sua effettiva prerogativa e non dà ad essa la possibilità di incidere (o, comunque, avrebbe avuto il diritto di cercare di incidere) sul processo decisionale aziendale; un'informazione successiva, con l'obbligo di richiedere il parere in proposito è un non senso logico, oltre che giuridico”*..

In proposito la Suprema Corte (Cass. 11.10.1989, n. 4063;) ha già statuito che una condotta omissiva del datore di lavoro, se pregiudizievole alla libertà o all'attività sindacale, può essere considerata antisindacale, e suscettibile di repressione ai sensi dell'art. 28 St.Lav., qualora integri contestualmente, come nel caso in esame, la violazione di uno specifico obbligo di contenuto positivo imposto allo stesso datore di lavoro da disposizioni legislative o contrattuali.

La società resistente sostiene che la sua condotta (assertamente) antisindacale non sarebbe più attuale né produttiva di effetti, essendo intervenuti incontri tra le parti e lo scambio di proposte e controproposte finalizzate alla gestione della vertenza occupazionale.

Emerge, però, con evidenza dalle allegazioni svolte (cap. 17, 19, 20, 22 e 23) e dalle produzioni effettuate (doc. 9, 13 e 14) dalla stessa società resistente che i contatti e gli incontri intervenuti successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività della testata hanno riguardato gli effetti che ne sarebbero conseguiti (con particolare riferimento alle possibilità di riassorbimento dei giornalisti) e non già le cause sottese alla decisione aziendale, in relazione alla quale, secondo le disposizioni collettive in esame, spettava al comitato di redazione la prerogativa di esprimere pareri e formulare proposte ai sensi dell'art. 34 co.2 lett. d) ed e) CNLG.

Quindi, in accoglimento *in parte qua* della domanda proposta dall'organizzazione ricorrente, alla società resistente S.I.E – SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI s.p.a. va ordinato di fornire al comitato di redazione della testata "Trentino", in ordine alla decisione di cessare l'attività della testata medesima, l'informativa necessaria a consentire allo stesso comitato di esprimere i parere e formulare le proposte di cui all'art. 34 co.2 lett. d) ed e) CNLG.

a 2)

E' documentalmente provato che la collocazione in cassa integrazione a decorrere dal 16 febbraio 2021, comunicata ai redattori della testata "Trentino" con lettera del 15 febbraio 2021 (doc. 5 fasc. ric.), è stata considerata dalla società datrice, come da comunicazione del 21 gennaio 2021 inviata agli stessi redattori (doc. 8 fasc. conv.), "*priva di efficacia*", con l'assicurazione che "*sino a quando [sarebbe stato] aperto il tavolo di trattativa*" la società datrice avrebbe garantito "*la retribuzione piena*".

La norma collettiva, di cui l'organizzazione ricorrente lamenta la violazione (art. 4 CNLG), prescrive che l'incontro tra l'editore e il comitato di redazione, finalizzato a verificare la possibilità di riassorbimento dei giornalisti e dei praticanti in altre testate della stessa azienda o dello stesso gruppo editoriale o di testate di società controllate, debba avvenire prima dell' "applicazione della legge speciale di settore 5 agosto 1981 n. 416", ossia del ricorso agli istituti degli ammortizzatori sociali, tra cui la cassa integrazione, ma successivamente all'adozione, da parte dell'azienda, della decisione di cessare l'attività della testata.

Quindi nel caso in esame verrebbe in rilievo soltanto il fatto che i redattori della testata "Trentino" sono stati collocati in cassa integrazione, come da lettera del 15.2.2021, prima dell'incontro tra l'editore e il comitato di redazione. Tuttavia si è trattato di una situazione meramente apparente durata meno di una settimana, dato che con lettera del 21.2.2021 la società datrice ha comunicato a tutti i redattori che considerava priva di efficacia quella collocazione in cassa integrazione e nel contempo ha avviato una serie di incontri diretti a verificare la possibilità di riassorbimento dei giornalisti.

Un periodo di tempo di circa una settimana appare troppo esiguo perché si possa configurare la consumazione di un concreto pregiudizio all'attività sindacale.

Inoltre il già menzionato svolgimento di incontri caratterizzati dal fine prescritto dall'art.4 CNLG (vale a dire la possibilità di riassorbimento dei giornalisti eccedentari) esclude anche la permanenza degli effetti della condotta omissiva, di cui per un breve periodo di tempo la società datrice si è resa responsabile.

Quindi *in parte qua* la domanda proposta dall'organizzazione ricorrente non è fondata.

a 3)

L'organizzazione sindacale ricorrente si duole della palese difformità tra le dichiarazioni rese dalla società resistente in occasione dell'esame congiunto ex art. 47 co. 2 L 29.12.1990, n. 428 effettuato in data 18.11.2020 da SIE s.p.a., S.E.T.A. s.p.a., l'organizzazione sindacale odierna ricorrente e i comitati di redazione delle testate "Trentino", "Alto Adige" e "Adige", in relazione al trasferimento di azienda da S.E.T.A. s.p.a. a SIE s.p.a. intervenuto a seguito della fusione per incorporazione della prima nella seconda, con effetto dall'1.12.2020, e la decisione, comunicata da SIE s.p.a. in data 15.2.2021, di cessare l'attività della testata "Trentino" a decorrere dal 16.2.2021.

In proposito allega che il 18 novembre 2020 S.I.E. s.p.a. e S.E.T.A. s.p.a. avevano comunicato ai rappresentanti sindacali dei giornalisti che: “...*la fusione per incorporazione non comporterà alcuna ricaduta occupazionale diretta oltre a quella già individuata nel 2020 né per i dipendenti della società S.E.T.A. s.p.a., né per quelli della società S.I.E. s.p.a.. Il personale della società incorporata manterrà il medesimo trattamento giuridico, economico e contrattuale in essere prima della fusione con un progetto organico per il mantenimento dell'autonomia delle testate e per il rilancio delle stesse finalizzato al recupero delle quote di mercato perse*”.

Sostiene che la “*rassicurazione, pur manifestata e formalizzata*” in quella sede, “*non corrispondeva evidentemente alla realtà*”. A suo avviso “*urta veramente contro ogni ragione, ritenere che il 18 novembre 2020 (appena due mesi fa, e la società convenuta è una società per azioni che appartiene ad un gruppo imprenditoriale più vasto) siano state fornite al Sindacato informazioni vere, complete e corrette circa l'andamento economico della testata “Il Trentino”*”.

Quindi, a detta della stessa organizzazione ricorrente, le informazioni inveritiere sono quelle che la società resistente ha fornito il 18.2020 nel corso dell'esame congiunto ex art. 47 co. 2 L. 428/1990.

Se così è, l'eccezione, sollevata dalla società resistente, di difetto di attualità della condotta appare fondata. Infatti il trasferimento di azienda da S.E.T.A. s.p.a. è un evento ormai da tempo compiuto e la stessa organizzazione sindacale ricorrente ha svolto le sue difese nel presente giudizio sul presupposto che il titolare dell'azienda ex S.E.T.A. fosse, quale cessionaria, la società incorporante odierna resistente S.I.E. s.p.a..

Quindi deve essere dichiarata l'infondatezza *in parte qua* della domanda proposta dall'organizzazione ricorrente, senza necessità, alla luce del principio della ragione più liquida (*ex multis* Cass. S.U. 8.5.2014, n. 9936; . Cass. 26.11.2019, n. 30745; Cass. 9.1.2019, n. 363;), di esaminare nel merito la doglianza di non veridicità delle informazioni fornite dalla società resistente nel corso dell'esame congiunto ex art. 47 co. 2 L. 428/1990.

* * *

Quindi, in parziale accoglimento della domanda di repressione di condotta antisindacale ex art. 28 St.Lav., proposta dall' organizzazione sindacale ricorrente SINDACATO DEI GIORNALISTI DEL TRENINO – ALTO ADIGE (SGTAA), va ordinato alla società

resistente S.I.E – SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI s.p.a. di fornire al comitato di redazione della testata "Trentino", in ordine alla decisione di cessare l'attività della testata medesima, l'informativa necessaria a consentire allo stesso comitato di esprimere i pareri e di formulare le proposte di cui all'art. 34 co.2 lett. d) ed e) CNLG.

Ai sensi dell'art. 120 cod.proc.civ. viene ordinata la pubblicità della presente decisione – ritenuto che, in ragione della sua portata precettiva, possa contribuire a riparare il pregiudizio arrecato all'organizzazione ricorrente dalla condotta antisindacale qui ritenuta – a spese della società resistente S.I.E. s.p.a., mediante inserzione dell'epigrafe e del dispositivo nelle testate giornalistiche "L'Adige" e "Il Corriere del Trentino", nonché nel sito *internet* del quotidiano *on line* "Trentino".

Alle luce dell'esito della controversia, appare equo disporre la compensazione delle spese nella misura di metà.

La società resistente va condannata alla rifusione, in favore dell'organizzazione sindacale ricorrente, della residua metà, come liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

- 1. *In parziale accoglimento della domanda di repressione di condotta antisindacale ex art. 28 St.Lav., proposta dall'organizzazione sindacale ricorrente SINDACATO DEI GIORNALISTI DEL TRENINO – ALTO ADIGE (SGTAA), ordina alla società resistente S.I.E – SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI s.p.a. di fornire al comitato di redazione della testata "Trentino", in ordine alla decisione di cessare l'attività della testata medesima, l'informativa necessaria a consentire allo stesso comitato di esprimere i pareri e di formulare le proposte di cui all'art. 34 co.2, lett. d) ed e) CNLG.***
- 2. *Ordina la pubblicità della presente decisione, a spese della società resistente S.I.E. s.p.a., mediante inserzione dell'epigrafe e del dispositivo nelle testate giornalistiche "L'Adige" e "Il Corriere del Trentino" nonché nel sito internet del quotidiano on line "Trentino".***
- 3. *Dispone la compensazione delle spese nella misura di metà.***
- 4. *Condanna la società resistente alla rifusione, in favore dell'organizzazione sindacale ricorrente, della residua metà, liquidata nella somma di € 1.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.***

Trento, 18 giugno 2021

IL GIUDICE
(dott. Giorgio Flaim)

Si comunichi alle parti costituite.